



Bruxelles, 8.3.2019  
COM(2019) 111 final

2019/0061 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della  
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e che abroga  
la decisione 10974/1/14 REV 1**

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidì dell'Atlantico (ICCAT), nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidì dell'Atlantico**

La convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidì dell'Atlantico (la convenzione ICCAT) mira, mediante l'istituzione dell'ICCAT, a promuovere la cooperazione finalizzata al mantenimento delle popolazioni di tonnidì e specie affini nell'Oceano Atlantico a livelli che consentano le catture massime sostenibili per scopi alimentari ed altri fini. La convenzione è entrata in vigore il 21 marzo 1969.

L'Unione è parte contraente dell'ICCAT, avendo approvato la convenzione a norma della decisione del Consiglio del 9 giugno 1986<sup>1</sup>.

#### **2.2. Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidì dell'Atlantico**

L'ICCAT è l'organo istituito dalla convenzione ICCAT e investito dell'autorità di adottare decisioni vincolanti ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

In quanto membro dell'ICCAT l'Unione ha diritto di partecipazione e di voto. L'ICCAT adotta le sue decisioni per consenso.

#### **2.3. Decisioni dell'ICCAT**

L'ICCAT ha l'autorità di adottare raccomandazioni per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca che rientrano nella sua sfera di competenza e che sono vincolanti per le parti contraenti.

In conformità all'articolo VIII.2 della convenzione ICCAT, le misure entrano in vigore sei mesi dopo la data in cui l'ICCAT ne ha dato comunicazione alle parti contraenti. Una raccomandazione non è vincolante per una parte contraente che abbia presentato, e reiterato, un'obiezione alla stessa. Se tale obiezione è sostenuta dalla maggioranza delle parti contraenti, essa non entra in vigore.

### **3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidì dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Per quanto riguarda l'ICCAT, tale metodologia è stata attuata con decisione 10974/1/14 REV 1 del Consiglio, del 20 giugno 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito dell'ICCAT per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità dell'ICCAT. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10974/1/14 REV 1 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito dell'ICCAT per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 10974/1/14 REV 1.

La decisione 10974/1/14 REV 1 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP<sup>3</sup>. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>4</sup>, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>5</sup> e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta<sup>6</sup>.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisi di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>3</sup> COM(2011) 424 del 13.7.2011.

<sup>4</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>5</sup> JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>6</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>7</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

#### 4.1.2. Applicazione al caso di specie

L'ICCAT è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione ICCAT.

Gli atti che l'ICCAT è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo VIII della convenzione ICCAT e, poiché le raccomandazioni dell'ICCAT possono integrare, modificare o sostituire obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in vigore, sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto di tale legislazione, tra cui gli atti elencati di seguito:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata<sup>8</sup>;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca<sup>9</sup>;
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne<sup>10</sup>;
- regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio<sup>11</sup>;
- regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori<sup>12</sup>;
- regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001<sup>13</sup>; e
- regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso<sup>14</sup>.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione ICCAT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## 4.2. Base giuridica sostanziale

### 4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

<sup>8</sup> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

<sup>11</sup> GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1.

<sup>12</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

<sup>13</sup> GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.

<sup>14</sup> GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1.

#### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 10974/1/14 REV 1, relativa al periodo 2014-2018.

#### **4.3. Conclusione**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e che abroga la decisione 10974/1/14 REV 1**

### **II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio del 9 giugno 1986<sup>15</sup> la l'Unione europea ha approvato la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (la convenzione ICCAT), che ha istituito la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
- (2) L'ICCAT è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre

---

<sup>15</sup> Decisione del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*<sup>17</sup> e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione<sup>18</sup>, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*<sup>19</sup> fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT per il periodo 2019-2024, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>20</sup>; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>21</sup>; regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>; regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup>; regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio<sup>24</sup>; regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio<sup>25</sup>; e regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio<sup>26</sup>. E questo perché le raccomandazioni adottate dall'ICCAT potrebbero integrare, modificare o sostituire gli obblighi previsti dalla legislazione dell'UE in vigore.

---

<sup>17</sup> JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

<sup>18</sup> 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

<sup>19</sup> COM(2018) 28 final del 16.1.2018

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

<sup>23</sup> Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

<sup>25</sup> Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

<sup>26</sup> Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT è stabilita dalla decisione 10974/1/14 REV 1 del Consiglio<sup>27</sup>. È opportuno abrogare la decisione 10974/1/14 REV 1 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni dell'ICCAT, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è illustrata nell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'ICCAT avviene in conformità all'allegato II.

*Articolo 3*

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale dell'ICCAT nel 2024.

*Articolo 4*

La decisione 10974/1/14 REV 1 del 20 giugno 2014 è abrogata.

*Articolo 5*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>27</sup> Decisione del Consiglio del 20 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).